

Legge regionale 26 novembre 2021 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 02/12/2021

Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006.

Art. 1

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

1) le parole <<La Regione Friuli-Venezia-Giulia>> sono sostituite dalle seguenti: <<La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia>> e le parole <<il corretto uso del territorio per scopi ricreativi>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'uso sostenibile delle risorse naturali e del territorio per scopi ricreativi e turistici eco-compatible>>;

2) dopo le parole <<riserve naturali regionali>> sono inserite le seguenti: <<, individua biotopi naturali>>;

3) le parole <<, nonché individua aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali e aree di reperimento>> sono soppresse;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

<<1 bis. La Regione riconosce e promuove l'alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate.>>.